



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Nr. 68 del Registro di Settore del 25-05-2022

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AA.GG. E FINANZIARI - SETTORE AMM. GENERALE

Registro Generale Nr. 509 del 25-05-2022

Oggetto: Giudizio di appello innanzi al Tribunale civile di Lecce, avverso la sentenza n. 5062 del 5.7.2021 del Giudice di Pace - Conferimento incarico all'avv. Rubina Nestola - CIG ZAA367AC8B

IL DIRIGENTE DI AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 21/07/2020 con il quale, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, è stato prorogato nei confronti della dott.ssa Milva Marra l'incarico di Dirigente Amministrativo – Qualifica Unica dirigenziale dell'Area 1 "Affari Generali e Finanziari", cui afferiscono i Settori Affari Generali e Finanziari, per la durata di anni due, eventualmente prorogabile, comunque, non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;

PREMESSO:

- che, con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce (iscritto al n. 7119/2020 RG), è stata chiesta, a mezzo dell'Avv. Silvia De Maglio, la condanna di questo Comune al risarcimento del danno alla salute, quantificato nell'importo di € 5.000,00, asseritamente subito in seguito al riferito sinistro del 14.09.2018, attribuito a disconnessione della pavimentazione stradale;

- che, con deliberazione GC 23.10.2020, n. 114, questo Ente ha disposto di incaricare l'Avv. Rubina Nestola della sua difesa nel predetto giudizio, alla quale è stato conferito di svolgere l'attività in argomento, mediante determinazione dirigenziale, R.G. Nr. 1117 del 25.11.2020;
- che, all'esito del giudizio menzionato, con sentenza del 05.07.2021, n. 5062, il Giudice di Pace ha respinto la domanda, compensando le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU definitivamente poste a carico della parte attrice;
- che, con nota acquisita al prot. 4950 dell'11.02.2022, l'avv. Rubina Nestola ha comunicato che, avverso la menzionata sentenza n. 5062/2021, è stato proposto appello innanzi al Tribunale civile di Lecce, con citazione all'udienza dell'01.06.2022;

CONSIDERATO:

- che, nella pronuncia giudiziale, sopra indicata, è stato rilevato che *nella causazione del danno sono intervenuti fattori che hanno interrotto quel nesso eziologico necessario perché possa attribuirsi la responsabilità dell'accaduto all'ente pubblico proprietario della strada [...]*;
- che sussistono fondate ragioni per resistere nel predetto giudizio;
- che, con deliberazione GC 21.04.2022 n. 40, questo Comune ha, quindi, disposto di incaricare l'Avv. Rubina Nestola della propria difesa nel predetto giudizio;
- il contenuto dell'art. 163 del Tuel, secondo cui la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, inerenti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'organo assembleare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che è la condizione in cui versa, ad ora, la Città di Copertino; considerato, infatti, il differimento della data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/05/2022, che giustifica il ricorso all'esercizio provvisorio e valutata la tipologia di spesa, la quale: ha ad oggetto una prestazione indispensabile per consentire la difesa in giudizio dell'ente; ha carattere continuativo per la cura dell'iter procedimentale e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. 15.06.2021 n. 24, definitivamente assestato;

VISTI:

- gli artt. 2230 e ss. c.c.;
- l'art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- le tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014;

RITENUTO, quindi, di conferire all'Avv. Rubina Nestola, C.F. NSTRBN71S66C978A, con studio in Copertino, via Dante, n. 46, PEC: nestolarubina@legalmail.it, E MAIL: rubinanestola@gmail.com, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Copertino nel predetto giudizio, a fronte del compenso di € 940,00 (già comprensivo di spese generali), oltre IVA e CAP, con la maggiorazione del 20%, in caso di esito positivo del giudizio, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione GC 09.04.2015 N. 47, oltre le maggiori spese eventualmente riconosciute dal Giudicante con distrazione in suo favore;

VISTI gli artt. 182, 183 e 184 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 TUEL;

DETERMINA

1. Di conferire all'Avv. Rubina Nestola, C.F. NSTRBN71S66C978A, con studio in Copertino, via Dante, n. 46, PEC: nestolarubina@legalmail.it, E MAIL: rubinanestola@gmail.com, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Copertino nel giudizio attivato mediante ricorso avverso la menzionata sentenza n. 5062/2021, innanzi al Tribunale civile di Lecce, con citazione all'udienza dell'01.06.2022, a fronte del compenso complessivo di € 1.431,21 (di cui: ONORARI per € 1.128,00 ossia € 940,00 oltre il 20% di maggiorazione; CAP 4% per € 45,12; IVA per € 258,08).

2. Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni quale compenso per l'attività di cui al punto 1, la somma complessiva di € 1.431,21, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue:

Creditore	C.F.			CIG
Avv. Rubina Nestola	NSTRBN71S66C978A			ZAA367AC8B
Importo	Esercizio finanziario di esigibilità	Cap./Art.	Miss./Progr.	Scadenza obbligazione
€ 1.431,21	2022	355	01-02 – cod. 1.03.02.11.006	2022

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che i programmi dei pagamenti di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile.

5. Di dare atto che non sussistono gli impedimenti di cui all'art. 53, comma 16 *ter* D.Lgs. n. 165/2001 al presente affidamento, atteso che il professionista affidatario dichiara di non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione professionale con personale ex dipendente di questo Comune, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.

6. Di avvisare il Professionista affidatario che è tenuto, così come il suo personale, dipendenti e collaboratori sono tenuti, al rispetto delle norme di comportamento previste dagli articoli 3, 4, 10 del D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3, dello stesso D.P.R. e che la violazione degli obblighi ivi previsti costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

7. Di invitare il professionista alla sottoscrizione dello schema di disciplinare di incarico che si approva con il presente provvedimento, attribuendogli valore sinallagmatico.

8. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa riferita al presente atto, ai sensi dell'articolo 147 - *bis*, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

9. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo previa apposizione del visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria.

10. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ
Milva MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.